

Ufficio per il personale  
delle pubbliche amministrazioni  
Servizio per il trattamento del personale

Prot. n.5360

Roma,

Parere n. 195/04

Al Ministero dell'istruzione, dell'Università  
e della ricerca  
Dipartimento per l'istruzione  
Dir. Gen. per il personale della scuola  
Ufficio 2°

OGGETTO: Ripristino rapporto di lavoro . Art. 3, comma 57 legge 24 dicembre 2003, n. 350 e decreto legge 16 marzo 2004, n. 66 come convertito.

Si risponde alla nota n. 720 del 23 giugno 2004, con la quale codesta Amministrazione ha chiesto se debba essere acquisita l'autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 in caso di ripristino del rapporto di lavoro ai sensi della disposizione citata in oggetto.

Al riguardo si osserva che il diritto al ripristino del rapporto di impiego, nei casi indicati dal comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, come modificata dal decreto legge n. 66 del 2004, costituisce un diritto perfetto alla riammissione ed al prolungamento del rapporto di lavoro per garantire l'esercizio del quale la disposizione assume un carattere derogatorio delle disposizioni vigenti relativamente ad eventuali divieti di riassunzione previsti dai singoli ordinamenti.

Analoga riflessione deve considerarsi per quanto concerne gli eventuali blocchi delle assunzioni disposti dalle leggi finanziarie poiché, diversamente, verrebbe meno la possibilità di esercitare il diritto in questione e si vanificherebbero le esigenze di giustizia poste a fondamento della norma.

Pertanto non deve ritenersi necessaria la richiesta di autorizzazione, prevista dal citato articolo 39 della legge n. 489 del 1997, per procedere al ripristino del rapporto di lavoro nei casi in questione.

Il Direttore dell'Ufficio  
Francesco Verbaro

S.d.P.